

## **FERMO TECNICO DEL VEICOLO**

Consiste nella perdita della possibilità di utilizzazione del bene durante il tempo necessario per effettuare le riparazioni. La Giurisprudenza è divisa circa la configurabilità di tale tipo di danno: accanto a pronunce che considerano tale danno risarcibile per il solo fatto del mancato godimento da parte dell'evante diritto, vi è anche un opposto orientamento che ne ammette la risarcibilità solo previa specifica prova di pregiudizio economico effettivo, ingenerato direttamente dalla mancata disponibilità del mezzo.

La Suprema Corte ha affermato

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.

Cassazione civile, sez. III, 13 luglio 2004, n. 12908

Sembra accantonata l'impostazione della giurisprudenza che non considera il danno da fermo come conseguenza automatica dell'incidente, e conseguentemente ne ammette la risarcibilità esclusivamente in presenza di una prova di danno, come diminuzione reddituale conseguente al mancato utilizzo del mezzo o ad esborsi effettivamente sopportati.

In tema di risarcimento danni da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi).

Cassazione civile, sez. III, 19 novembre 1999, n. 12820

Infatti la recente decisione (2004) favorevole alla risarcibilità del danno da fermo tecnico indipendente da una prova specifica, rileva che tale danno è dovuto in quanto l'auto, anche durante la sosta, è fonte di spese, quali appunto quelle della tassa di proprietà e di assicurazione.

La generica domanda di risarcimento del danno causato da illecito aquilano deve ritenersi comprensiva sia del valore equivalente del bene perduto, sia del danno causato dalla mancata disponibilità del bene perduto o del suo equivalente monetario, per il periodo di tempo che va dalla data dell'illecito alla data della sentenza; questa seconda componente del danno aquilano (lucro cessante) può, quindi, essere liquidata d'ufficio dal giudice, anche in assenza di una domanda "ad hoc". Cassazione civile, sez. I, 17 settembre 2003, n. 13666

**E' COMPUTABILE AI FINI DEL DANNO DA FERMO UNICAMENTE IL TEMPO STETTAMENTE NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI, TENENDO CONTO DEI NORMALI TEMPI DI LAVORAZIONE NEL CICLO PRODUTTIVO DI UNA OFFICINA ORGANIZZATA.**

La mancata disponibilità del veicolo non rende esente il proprietario dal pagamento dei premi assicurativi, e a tutti i costi di esercizio di varia natura e dalla cadenza periodica, e tutte queste voci vanno risarcite.

Per potere usufruire della procedura di liquidazione del risarcimento del danno, colui che ha subito il danno ha l'onere di indicare, nella raccomandata che invia all'assicurazione del responsabile del sinistro, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione e la conseguente valutazione del danno.

I giorni indicati, devono comprendere un lasso di tempo che non sia inferiore a 8 giorni lavorativi, e a decorrere dal ricevimento della raccomandata. Le ore possono essere indicate, devono essere comprese nel normale orario di lavoro.

Pertanto come afferma un'autorevole dottrina, il fermo relativo a tale periodo è da ritenersi senz'altro risarcibile, solo se il danneggiato abbia messo a disposizione il veicolo per i controlli.

Si è ritenuto che l'ammontare di tale danno sia differente a seconda che il veicolo sia inutilizzabile o marciante: nel primo caso dovrebbe essere imputato all'assicuratore del responsabile, l'intero periodo di sosta legale, nel secondo caso, il periodo di fermo tecnico rilevante ai fini risarcitorio dovrebbe essere limitato alle fasce orarie indicate dal danneggiato alla società assicuratrice per effettuare la perizia (Riv. Dir. Civ. 2002, II, 79).

Il danneggiato deve tenere edotta l'impresa assicuratrice dell'eventualità dell'instaurazione di un giudizio civile per conseguire il risarcimento del danno subito, consentendole di esperire accertamenti, da parte del proprio personale, sulle cose danneggiate, valutando quindi l'opportunità e la convenienza di una composizione stragiudiziale.

Il danno da fermo tecnico e da "sosta legale" di un autoveicolo può essere liquidato in via equitativa, anche in assenza di una specifica prova.